
Comitato scientifico:

Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Magistrato, Ufficio massimario presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare, Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di Corte di Appello) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato, Vice Capo dell'Ufficio legislativo finanze del Ministro dell'economia e delle finanze) - Antonella STILO (Consigliere Corte di Appello) - Antonio VALITUTTI (Consigliere della Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il debitore esecutato è parte necessaria del processo relativo alle contestazioni originate dalla procedura esecutiva insorte tra altri soggetti

Il debitore esecutato è – a pena di nullità della sentenza – parte necessaria, ex art. 102 c.p.c., del processo instaurato con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c. in rapporto alle contestazioni originate dalla procedura esecutiva, anche se insorte tra altri soggetti, come nel caso di controversia circa la sussistenza di diritti di prelazione tra creditori, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati, avendo la decisione in ogni caso effetto nei suoi confronti.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 17.7.2015, n. 14628

...omissis...

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia: "Nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione dell' art. 112 c.p.c.. Omessa pronuncia in merito alla domanda del xxxx in ordine al diritto di surroga ex art. 511 c.p.c." essendo creditore del xxxx. per effetto della sentenza del Tribunale di Verona del 28 marzo 2003 e della società xxxxxx ed avendo perciò esercitato l'azione di sostituzione di cui all'art. 511 c.p.c., non esaminata dal G.E..

2. Con il secondo motivo denuncia: "Violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c., n. 3, in relazione agli artt. 91 e 97 c.p.c., in ordine alla condanna alle spese di lite" pur non avendo contrastato il preteso privilegio del xxxxx

3. Con il terzo motivo lamenta: "Erronea motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 4, in ordine alla condanna del Condominio al pagamento delle spese di lite" essendo insussistente la sua soccombenza.

Il xxxx., con l'opposizione di cui all'art. 617 c.p.c., avverso le ordinanze del G.E. che avevano negato il suo privilegio, non ha chiamato in giudizio la s.r.l. xx, debitore esecutato, nè il Gxxxxx. ha disposto l' integrazione del contraddittorio nei confronti della stessa, parte necessaria, ex art. 102 c.p.c., del processo in rapporto alle contestazioni originate dalla procedura esecutiva, anche se insorte tra altri soggetti, come nel caso di controversia circa la sussistenza di diritti di prelazione tra creditori, in sede di distribuzione del ricavato dalla vendita dei beni pignorati, avendo la decisione in ogni caso effetto nei suoi confronti (ex multis Cass. 1316 del 2012).

Ne consegue che deve esser rilevata d' ufficio la nullità della sentenza impugnata che va pertanto cassata con conseguente rimessione, ai sensi dell'art. 383 c.p.c., comma 3, della causa al giudice che l'ha pronunciata, che provvedere altresì sulle spese del giudizio di cassazione.

p.q.m.

La Corte pronunciando sul ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Verona, altra composizione.

Così deciso in Roma, il 15 gennaio 2015.